

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N. 45

## ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori**

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 10 novembre 2006*

---

Schema di articolato per il recepimento della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la Legge 18 dicembre 1973, n. 877;

Vista la Legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto il Decreto Legislativo 2 aprile 2002, n. 74 recante "Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie";

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Legge comunitaria 2004;

Visti gli articoli 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del (data)

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del ....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.....;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari regionali.

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo individua il quadro generale in materia di diritto all'informazione ed alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o nelle unità produttive situate in Italia.
2. Le modalità di informazione e consultazione devono essere tali da garantire comunque l'efficacia dell'iniziativa, attraverso il contemperamento degli interessi dell'impresa o della unità

produttiva con quelli dei lavoratori e la collaborazione tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto dei reciproci diritti ed obblighi.

## Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

- a) "imprese", le imprese pubbliche e private situate in Italia, che esercitino una attività economica, anche non a fine di lucro;
- b) "unità produttiva", qualsiasi articolazione di risorse umane e materiali finalizzata stabilmente allo svolgimento della attività economica della impresa situata in Italia, purché munita di autonomia funzionale;
- c) "datore di lavoro", la persona, fisica o giuridica, che esercita un'attività economica organizzata in forma di impresa, anche non a fine di lucro;
- d) "lavoratore", chiunque si obblighi mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore;
- e) "rappresentanti dei lavoratori", i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della normativa vigente, nonché degli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994, e successive modifiche, o dei contratti collettivi nazionali applicati qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;
- f) "informazione", ogni trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori finalizzata alla conoscenza ed all'esame di questioni attinenti alla attività di impresa;
- g) "consultazione", ogni forma di confronto, scambio di opinioni e dialogo tra rappresentanti dei lavoratori e datore di lavoro su questioni attinenti alla attività di impresa;

## Articolo 3 Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le imprese che abbiano più di 50 lavoratori.

## Articolo 4 Modalità dell'informazione e della consultazione

1. Nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 1 del presente decreto legislativo, ferme restando le eventuali disposizioni o prassi più favorevoli per i lavoratori, le modalità di informazione e consultazione vengono stabilite dai contratti collettivi in modo che:

- a) l'informazione e la consultazione riguardino l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa o della unità produttiva nonché la situazione economica dell'impresa o della unità produttiva;
- b) l'informazione e la consultazione riguardino la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa o unità produttiva nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
- c) l'informazione e la consultazione riguardino le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto legislativo;

2. L'informazione avviene secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo ed in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite e preparare, se del caso, la consultazione.

3. La consultazione avviene:

a) secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo;

b) tra livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato;

c) sulla base delle informazioni, ai sensi dell'articolo 2, lett. f) del presente decreto legislativo, fornite dal datore di lavoro e del parere che i rappresentanti dei lavoratori hanno diritto di formulare;

d) in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di incontrare il datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata all'eventuale parere espresso;

e) al fine di ricercare un accordo sulle decisioni del datore di lavoro, quale individuato dall'articolo 2, lett. c) del presente decreto legislativo.

#### Articolo 5

Definizione delle modalità della informazione e consultazione tramite contratto collettivo

1. I contratti collettivi definiscono, nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 1 e all'articolo 4 del presente decreto legislativo, le modalità di informazione e consultazione dei lavoratori.

#### Articolo 6

Informazioni riservate

1. I rappresentanti dei lavoratori e gli esperti che possono assisterli non sono autorizzati a rivelare a lavoratori o terzi informazioni espressamente ricevute in via riservata, nell'interesse dell'impresa o dell'unità produttiva. Tale divieto permane anche successivamente alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi di riferimento;

2. Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o unità produttiva o da arrecare loro danno.

3. Resta ferma l'applicabilità della disciplina a tutela dei dati personali, prevista dal D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modifiche e integrazioni.

4. Qualora il datore di lavoro non proceda alle consultazioni o non comunichi le informazioni di cui all'articolo 4 o le dichiari riservate, i rappresentanti dei lavoratori possono adire, anche in via cautelare, il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 410 bis CPC.

5. il datore di lavoro può ricorrere al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, anche in via cautelare, perché venga dichiarata la riservatezza delle informazioni, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

#### Articolo 7

Protezione dei rappresentanti dei lavoratori

1. I rappresentanti dei lavoratori fruiscono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla normativa vigente ovvero dagli accordi e contratti collettivi applicati.

#### Articolo 8

##### Difesa dei diritti

1. La violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di comunicare le informazioni o procedere alla consultazioni di cui al presente decreto legislativo, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000, 00 per ciascuna violazione. L'organo competente a ricevere le segnalazioni e irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni e quelle del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

#### Articolo 9

##### Relazione con le disposizioni nazionali in materia di informazione e consultazione dei lavoratori

1. Restano ferme le procedure di informazione e consultazione di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'articolo 2112 c.c.
2. Restano ferme le previsioni di cui ai D.lgs. 2 aprile 2002, n. 74.
3. Sono fatti salvi gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi applicati in materia di informazione, consultazione e partecipazione.

#### Art. 10

##### Oneri finanziari

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il presente decreto munito del sigillo dello stato sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.